



Città di Alessandria

Servizio Tutela dell'Ambiente
Servizio Prevenzione e Protezione
SPORTELLINO INFORMATIVO AMIANTO

APERTURA: GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle 12.00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DEI LAVORATORI E ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Sono di seguito indicati materiali e attrezzature necessari per procedere alla rimozione di MCA.

- 1) Facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione FFP3.
- 2) Tuta da lavoro monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek) con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e delle gambe.
- 3) Soprascarpe monouso in tessuto - non tessuto (Tyvek).
- 4) Guanti in neoprene.



- 5) Nastro segnaletico bicolore (bianco/rosso) per delimitare la zona di intervento;
- 6) Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio).
- 7) Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D;
- 8) Nastro adesivo largo da imballaggio.
- 9) Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15 – 0,2 mm.
- 10) Sacchi in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm.
- 11) Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre.
- 12) Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto.
- 13) Attrezzi comuni da lavoro: tronchesine, pinze, cacciavite



Criteria per una corretta scelta dei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre di amianto non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, è indispensabile avere a disposizione degli operatori, idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (respiratori).

I respiratori contro il materiale particolato e fibroso possono essere di vario tipo a seconda del grado di protezione che si intende ottenere. Nel caso di inquinamento ambientale da fibre di amianto il grado di protezione dei filtri dei respiratori e/o dei facciali deve essere di classe **FFP3** (alta efficienza).

Ad ogni combinazione facciale/filtro corrisponde un valore del fattore di protezione nominale che indica il rapporto fra le concentrazioni dell'inquinante nell'atmosfera ambiente e nell'aria inspirata dall'operatore.

Per una valutazione dell'idoneo respiratore che si intende adottare si forniscono di seguito i valori dei fattori di protezione nominale per le diverse combinazioni facciale/filtro.

Nei casi in cui la protezione offerta dai respiratori a filtro non risultasse sufficiente, il ricorso a respiratori isolanti consente di raggiungere valori del fattore di protezione nominale molto più elevate. Con l'adozione di tali dispositivi, le vie respiratorie dell'operatore sono isolate rispetto all'ambiente di lavoro, in quanto l'aria per l'inspirazione proviene da una sorgente esterna all'ambiente stesso.

Per una più completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme UNI EN 133 e UNI EN 134 (1991).

Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i **DPI** forniti ai lavoratori devono essere "idonei" sta a significare che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti "**requisiti essenziali di sicurezza e salute**". Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza



di tali requisiti è garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte del fabbricante:

- a) la dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali);
- b) la marcatura CE;
- c) una nota informativa.

NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI LUOGHI DI LAVORO E SIANO PRESENTI LAVORATORI OCCORRERA' APPLICARE QUANTO PRESCRITTO DAL D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Titolo IX CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente

dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria e tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254;

c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’art. 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;



g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Articolo 252 - Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.